

Prot n. 108

Spett.le
CONSORZIO ETNEO PER LA LEGALITA' E
LO SVILUPPOc.a. **Avv. Innocenza Battaglia** (Segretario Generale)c.a. **Ing. Alfio Grassi** (Responsabile Serv. Tecnico)

Catania, 18 settembre 2012

Oggetto: bando di gara per lavori di "manutenzione straordinaria del caseggiato comunale Casabianca". Termine offerte: 24 settembre, gara 25 settembre 2012. Importo: € 415.802,64

A seguito di esame del bando in oggetto, osserviamo di aver riscontrato le seguenti anomalie:

1. **Clausola 16 e pag. 1 disciplinare:** ai partecipanti è richiesta, a pena d'esclusione, la dimostrazione della regolarità contributiva tramite la produzione del DURC o dichiarazione sostitutiva. Tale prescrizione viola l'art. 15 L. n. 183/'11 (inserimento dell'art. 44-bis nel DPR n. 445/2000), disponendo che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni....". Al fine di chiarire tale disposizione, una Circolare del Min. Lavoro (n. 37/2012) e una Circolare congiunta dell'INPS e INAIL del 26.1.2012, **hanno ribadito che il DURC non è autocertificabile, confermando l'obbligo di acquisirlo d'ufficio da parte della stazione appaltante.** Infine, nella suddetta circolare l'INPS e l'INAIL hanno comunicato che dal 13 febbraio 2012 la richiesta di DURC dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti;
2. **Clausole lett. Z), AA), CC), DD) pag. 6 disciplinare:** rappresentano, sostanzialmente, delle riserve per l'ente appaltante di esonero da responsabilità nei confronti dell'impresa aggiudicataria nel caso di mancato o ritardato accreditamento da parte dell'ente finanziatore dell'opera. Tali clausole e le relative richieste di dichiarazioni di accettazione - in una sostanziale assenza di libertà contrattuale - sono volte a far ricadere sul futuro contraente il rischio di mancati o possibili ritardi nei pagamenti dovuti a fatti ricollegabili all'ente finanziatore. Ciò appalesa un'evidente iniquità e vessatorietà, esponendo l'appaltatore a rilevanti oneri finanziari e organizzativi. Per tali motivi, si eccepisce l'illegittimità delle suddette clausole contenute nel disciplinare poste in violazione alle **norme inderogabili che garantiscono un tempestivo pagamento** dei crediti dell'appaltatore (art. 133 D.lgs 163/'06, artt. 141-144 D.P.R. n. 207/'10), come più volte confermato dall'Autorità di vigilanza sui cc.pp. (da ultimo, Pareri n. 50/2012 e n. 124/2011).

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola la normativa in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola